



Ordinanza sul contingentamento immediato dell'energia elettrica

del

PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 e 57 capoversi 1 e 4 nonché l'articolo 60 della legge federale del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento economico del Paese;
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il contingentamento immediato del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

² Il contingentamento immediato di energia elettrica per le imprese [... (*imprese concessionarie del trasporto pubblico*)] è disciplinato dall'ordinanza [...].

Art. 2 Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i consumatori finali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico, i quali nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura del contatore:

- a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI); oppure
- b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11, capoverso 2 OAEI.

RS ...

² RS 531

³ RS 734.7

⁴ RS 734.71

Art. 3 Calcolo del contingente

¹ Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto per singolo centro di consumo durante un periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando la quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

² I grandi consumatori stessi calcolano tale contingente per ciascuno dei loro centri di consumo. Per «centro di consumo» si intende l'ubicazione dell'esercizio di cui all'articolo 11 capoverso 1 OAEI che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 2 lettere a o b.

Art. 4 Quantità di riferimento

¹ La quantità di riferimento è determinata dal grande consumatore in base ai dati sul consumo del corrispondente mese civile dell'anno precedente. A tal fine, il consumo indicato nella fattura mensile emessa dal gestore della rete di distribuzione durante il mese civile in questione viene diviso per il numero di giorni lavorativi di tale mese.

² Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita da terzi.

³ Se il consumo misurato dell'ultimo mese differisce di almeno il 20 per cento dal consumo del mese corrispondente dell'anno precedente, il grande consumatore può utilizzare come base di calcolo il consumo del mese precedente dell'anno in corso.

⁴ Il grande consumatore deve giustificare e comprovare in modo comprensibile la determinazione della quantità di riferimento secondo il capoverso 3.

⁵ Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente. In questo caso, il periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi; il risultato viene diviso per il numero di giorni lavorativi del mese corrispondente dell'anno precedente.

Art. 5 Tasso di contingentamento

¹ Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

² Il tasso di contingentamento è fissato nell'Allegato 1.

³ Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

Art. 6 Periodo di contingentamento

¹ Per «periodo di contingentamento» si intende un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

² Per «giorno lavorativo» s'intende qualsiasi giorno in cui il grande consumatore esercita la propria attività commerciale.

³ Il primo periodo di contingentamento inizia il (data) e si ripete [...(x volte; numero di ripetizioni inizialmente fissato) ...]. Il DEFR specifica l'inizio dei successivi periodi contingentamento nell'Allegato 2.

Art. 7 Trasferimento dei contingenti

¹ Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l'attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l'utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a divieti;

² L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative relative al trasferimento dei contingenti:

- a. quantità minima;
- b. svolgimento;
- c. scambio di informazioni.

Art. 8 Informazione

¹ Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

² I gestori delle reti di distribuzione rimangono a disposizione dei grandi consumatori interessati nei relativi comprensori di competenza per fornire loro informazioni tecniche e assistenza nel calcolo dei contingenti.

Art. 9 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Sorveglianza e controllo

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) controlla a campione il rispetto delle prescrizioni da parte dei grandi consumatori.

² Se rileva un superamento dei contingenti immediati lo notifica senza indugio al settore Energia.

Art. 11 Esecuzione ed entrata in vigore

¹ Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

² La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...⁵

⁵ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2)

Tasso di contingentamento

Il tasso di contingentamento è del [...] per cento.

Allegato 2
(art. 6 cpv. 3)

Periodo di contingentamento

I successivi periodi di contingentamento iniziano come segue:

....

....

....



Commento al progetto di ordinanza sul contingentamento immediato dell'energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica¹. e contingentamento dei grandi consumatori).

In Svizzera, oltre 34 000 aziende hanno la possibilità di acquistare l'elettricità sul libero mercato². La premessa per il libero accesso al mercato è un consumo annuo di almeno 100 megawattora (MWh). La misura di gestione del contingentamento immediato è destinata a questi grandi consumatori. Una tipica famiglia di 4 persone ha un fabbisogno di elettricità di circa 3–4 MWh all'anno³.

Su questi grandi consumatori ricade nel complesso quasi la metà del consumo di elettricità in Svizzera². Il contingentamento immediato di questo gruppo di consumatori è pertanto una misura efficace per gestire il consumo di energia elettrica in una situazione di grave penuria. Il potenziale di risparmio e l'attuabilità di questa misura hanno determinato la scelta di questo gruppo di consumatori. I grandi consumatori sono solitamente dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico (in grado di misurare il consumo ininterrottamente), cosa che gli altri consumatori solitamente non hanno.

I sistemi del contingentamento e del contingentamento immediato scaturiscono dalla stessa idea di fondo⁴. Si distinguono però per procedura e tempi di attuazione e per la flessibilità dei grandi consumatori. Nel sistema del contingentamento immediato i contingenti sono calcolati dal grande consumatore stesso per ciascuno dei suoi centri di consumo secondo principi semplici e su base giornaliera. Può quindi essere introdotto nel giro di pochi giorni (mentre per il contingentamento è necessario circa un mese di lavori) e, essendo implementato su base giornaliera, consente di realizzare risparmi immediati. La flessibilità del grande consumatore è quindi limitata perché, a differenza dell'altro sistema, i contingenti non possono essere utilizzati a piacimento su un lungo periodo di tempo.

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o ad informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri gestori. I dati dei

¹ Cfr. i progetti di ordinanza sulle limitazioni e sui divieti di utilizzo di energia elettrica e sul contingentamento dell'energia elettrica, che fanno parte della presente consultazione.

² Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom), rapporto d'attività 2021, Berna 6/2022.

³ Scheda informativa di agosto 2021, Consumo di elettricità di un'economia domestica, svizzeraenergia, Ufficio federale dell'energia UFE.

⁴ Cfr. ordinanza sul contingentamento dell'energia elettrica

consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

2. Commenti ai singoli articoli

Ingresso

In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l'articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale. In virtù dell'articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell'economia – nella fattispecie all'AES – compiti pubblici ai sensi della LAP.

Articolo 1

Il contingentamento immediato dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

I trasporti pubblici sono un sistema collegato in rete in tutta la Svizzera e composto da vari elementi alimentati dalla corrente elettrica. Le FFS dispongono ad esempio di una propria rete elettrica a 16,7 Hz con centrali idroelettriche, convertitori di frequenza, partecipazioni a centrali elettriche partner, una rete di linee di trasmissione e sottostazioni proprie.

Per garantire che questi impianti possano essere presi in considerazione anche in una situazione di penuria di elettricità e che il loro potenziale di risparmio energetico e di produzione di energia possa essere sfruttato, le aziende di trasporto pubblico sono soggette a disposizioni speciali. Queste disposizioni si basano sul modello di gestione dei trasporti pubblici in caso di penuria di elettricità che le FFS, in qualità di azienda leader del sistema, hanno sviluppato insieme all'Unione dei trasporti pubblici e all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) basandosi sui risultati emersi dall'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 e che consentono di risparmiare sia sulla rete a 50Hz che sulla corrente di trazione ferroviaria.

Il modello di gestione permette inoltre di mantenere in funzione fino a un certo punto i trasporti pubblici rilevanti per l'approvvigionamento e certi servizi di trasporto merci. La procedura e il quadro di riferimento saranno disciplinati in un progetto di ordinanza separato⁵.

In caso di contingentamento immediato ogni grande consumatore che vi è assoggettato può far capo a una quantità limitata di energia elettrica. Questa quantità viene calcolata sulla base di un valore di riferimento. Il grande consumatore deve badare a non superare la quantità di elettricità messa a disposizione per un determinato periodo.

Articolo 2

Il contingentamento immediato è limitato al gruppo dei grandi consumatori, che dispongono solitamente di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Ciò permetterà di attuare la misura in modo controllato e di verificarne l'efficacia.

Articolo 3

I contingentamenti descrivono la quantità di energia elettrica, in chilowattora (kWh), di cui un consumatore soggetto al contingentamento può disporre liberamente in un determinato periodo. Per il calcolo del contingente il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

In caso di contingentamento immediato, il calcolo del contingente compete al consumatore stesso. Spetta a quest'ultimo determinare la quantità di energia elettrica a cui ha diritto per ciascun centro di consumo che rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza.

⁵ Il modello di gestione dei trasporti pubblici è già a buon punto. Sono attualmente in fase di chiarimento alcuni aspetti attuativi. Il relativo progetto di ordinanza sarà quindi elaborato in base a tale modello.

Articolo 4

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del consumatore. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore) così che possa essere determinata in modo uniforme e comprensibile dai grandi consumatori stessi.

La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell'anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento diviso per il numero di giorni lavorativi in questo centro di consumo (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità.

Per considerare anche le eventuali variazioni sostanziali del consumo di un grande consumatore, il calcolo del contingente può basarsi sul consumo del mese precedente. Anche questo consumo va diviso per il corrispondente numero di giorni lavorativi. Si parla di «variazione sostanziale» quando il consumo del mese precedente differisce di almeno il 20 per cento rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Oltre a tener conto di eventuali adeguamenti strutturali all'interno di un'azienda (p. es. ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine), questo sistema dovrebbe permettere di considerare anche le possibili circostanze esterne (p. es. lockdown o fattori economici quali il crollo delle vendite dovuto al corso di cambio). Con l'introduzione di un valore di soglia si evita che ogni piccola fluttuazione nel consumo di elettricità porti a un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Il consumatore deve essere in grado di documentare e giustificare in modo comprensibile il calcolo della quantità di riferimento e di comunicarlo, su richiesta, all'OSTRAL o al suo gestore.

Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta, invece, il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità.

Alcuni centri di consumo non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il consumatore calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Articolo 5

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l'entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell'Allegato 1 dell'ordinanza. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.

Articolo 6

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo.

In caso di contingentamento immediato, il periodo di contingentamento corrisponde a un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Per «giorno lavorativo» s'intende qualsiasi giorno in cui il rispettivo centro di consumo è effettivamente in funzione. Per un'azienda industriale che è in funzione sette giorni su sette si contano sette giorni lavorativi.

Il Consiglio federale stabilisce inizialmente il periodo di contingentamento e il numero di ripetizioni.

Il DEFR decide in merito ai successivi periodi di contingentamento adattando l'Allegato 2.

.

Articolo 7

Nell'inverno 2022/2023 è previsto un trasferimento di contingenti, o di loro parti, su base sperimentale nell'ambito di un progetto pilota. L'obiettivo è verificare la fattibilità e l'interazione con i processi di contingentamento immediato nonché altre misure di gestione dell'AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l'approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala

per la popolazione e l'economia. Inoltre, il trasferimento dei contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né la corretta attuazione di questa o di altre misure di gestione dell'energia elettrica. Possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette a divieti.

La responsabilità dello svolgimento legittimo di un trasferimento di contingenti spetta interamente alle piattaforme di scambio autorizzate. Il trasferimento dei contingenti è gestito esclusivamente tra la piattaforma e il grande consumatore per ciascun centro di consumo. Il trasferimento viene confermato sulle piattaforme di scambio senza il coinvolgimento del gestore della rete di distribuzione.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti immediati e dei trasferimenti effettuati attraverso le piattaforme di scambio. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Secondo l'articolo 57 capoverso 4 LAP, il Consiglio federale può autorizzare l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33. I requisiti dell'UFAE per il trasferimento dei contingenti sono stabiliti in un'ordinanza. Per la sperimentazione («progetto pilota») vengono fissate condizioni quadro rigorose al fine di ridurre la complessità.

In vista dell'inverno 2022/2023 questa ordinanza dell'UFAE potrebbe comprendere in particolare i seguenti elementi e requisiti:

- la quantità minima negoziabile per punto di misurazione e giorno è di 2 MWh/giorno;
- le quantità di energia possono essere cedute solo attraverso piattaforme (di scambio) che soddisfano i criteri predefiniti. Questi criteri sono pubblicati in anticipo;
- l'UFAE, con l'assistenza dell'OSTRAL, verifica, a titolo di qualifica preliminare, se le piattaforme soddisfano questi criteri.
- i gestori delle piattaforme (di scambio) non sono autorizzati a negoziare le proprie quantità di energia. Le aziende intenzionate a trasferire quantità di energia esclusivamente tra diversi centri di consumo interni sono tenute a farlo attraverso una piattaforma pre-qualificata;
- prima dell'inizio del periodo di contingentamento, il fornitore (venditore) di energia deve verificare se la quantità di energia da lui messa a disposizione è soggetta a divieti. Se lo è, deve ritirare l'offerta. La piattaforma deve prevedere questa possibilità;
- la piattaforma deve anche prevedere la possibilità di un annullamento delle attività di scambio;
- prima dell'inizio del periodo di contingentamento, vale a dire alla sua vigilia, le piattaforme devono fornire in particolare i seguenti dati:
 - ai gestori delle reti di distribuzione: quantità di energia ceduta («venduta») e ottenuta («acquistata») in MWh/giorno per punto di misurazione con designazione di quest'ultimo e dell'azienda,
 - ai gruppi di bilancio: quantità di energia ceduta e ottenuta in MWh/giorno per gruppo di bilancio con designazione di quest'ultimo e dell'azienda,
 - all'OSTRAL: quantità totale di energia ceduta e ottenuta in MWh/giorno, numero di operazioni di scambio al giorno, quantità media di scambio in MWh/scambio, numero di operazioni di scambio all'interno di un gruppo aziendale.

Anche se nell'inverno 2022/2023 non dovesse esserci un contingentamento, il progetto pilota potrebbe essere attuato comunque.

Articolo 8

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento successivi.

Se necessario, i gestori delle reti di distribuzione devono prestare gratuitamente ai loro grandi consumatori consulenza tecnica e informazioni relative ai dati storici di consumo dei loro centri. Devono anche offrire assistenza per il calcolo dei contingenti.

Articolo 9

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 10

L'AES/OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione verificano a campione il rispetto dei contingenti. Se rilevano dei superamenti, li segnalano al settore Energia. Se necessario, quest'ultimo può ordinare i controlli a campione.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

Articolo 11

L'esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al DEFR, al settore Energia, all'UFAE e all'AES/OSTRAL e ai suoi membri.